

Regolamento degli uffici locali di vigilanza sulle distillerie

689.12

del 29 gennaio 1965

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 71 della legge federale del 21 giugno 1932¹⁾ sulle bevande distillate (Legge sull'alcool),

decreta:

A. Organizzazione

I. Nomina

Art. 1

¹ La Regia federale degli alcool (detta qui di seguito «Regia») designa un titolare e, di regola, anche un sostituto per ogni ufficio locale di vigilanza (detto qui di seguito «ufficio locale»). I titolari vanno scelti tra le persone residenti nella circoscrizione di vigilanza. Quale sostituto va possibilmente designato il titolare di un ufficio locale vicino.

² Il limite d'età posto all'esercizio della funzione è, di massima, il settantesimo anno compiuto.

³ Il sostituto rappresenta il titolare a domanda di questo o della Regia.

II. Rapporti di servizio

Art. 2

¹ I titolari degli uffici locali e i loro sostituti sono subordinati alla Regia. Essi devono osservare le istruzioni dell'amministrazione come anche dell'ispettore di circondario e corrispondono direttamente con la Regia e i suoi organi.

² Il titolare o il sostituto, ove siano impediti di svolgere le proprie mansioni per malattia, assenza prolungata o altri motivi, devono informare l'ispettore di circondario.

³ Le pubblicazioni degli uffici locali vanno sottoposte previamente all'approvazione dell'ispettore di circondario e fatte secondo gli usi locali.

RU 1965 108

¹⁾ RS 680

III. Obblighi e responsabilità

Art. 3

¹ Il titolare dell'ufficio locale e il suo sostituto sono tenuti a sbrigare coscienziosamente e accuratamente i compiti loro assegnati. Essi devono conservare il segreto sugli accertamenti fatti nell'esercizio delle loro funzioni. Circa detti accertamenti, essi possono deporre, come parte, teste o perito giudiziario, unicamente nella misura in cui siano espressamente autorizzati dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

² La responsabilità dei titolari e dei loro sostituti è disciplinata dalla legge federale del 14 marzo 1958¹⁾ su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità).

IV. Destituzione

Art. 4

I titolari e i sostituti che attendono insufficientemente ai loro compiti, omettono ripetutamente di osservare le istruzioni della Regia o non soddisfano più alle esigenze personali, possono essere destituiti, dopo essere stati sentiti.

B. Attribuzioni

I. In generale

Art. 5

¹ I titolari e i loro sostituti hanno l'obbligo di sbrigare tempestivamente, coscienziosamente e accuratamente i compiti loro assegnati dalla Regia o dai suoi organi. Essi devono coadiuvare la Regia nel perseguimento delle finalità della legislazione sull'alcool, informando il pubblico nel limite delle loro possibilità.

² I titolari devono aggiornare le loro conoscenze della legislazione sull'alcool.

II. Obbligo d'informare

Art. 6

I titolari devono fornire i ragguagli necessari ai richiedenti, ai concessionari, ai committenti, ai detentori d'una patente per lo spaccio o il commercio di bevande distillate come anche alle altre persone della propria circoscrizione sottoposte, nell'esercizio della loro professione, alla legislazione sull'alcool. All'occorrenza, essi trasmettono le domande ricevute all'ispettore di circondario o alla Regia.

¹⁾ RS 170.32

III. Vigilanza generale

Art. 7

¹ Ogni ufficio locale riceve dalla Regia i documenti e gli strumenti di controllo necessari alla propria attività.

² Le incombenze degli uffici locali consistono nella vigilanza, entro la propria circoscrizione, delle distillerie, della fabbricazione, dell'impiego e del commercio di bevande distillate. Gli uffici locali devono controllare, prima di ritrasmetterle alla Regia, le notificazioni e le indicazioni ricevute, conformemente alle prescrizioni stabilite. Inoltre, essi sono tenuti ad annunciare via via alla Regia i mutamenti delle condizioni d'esercizio dei distillatori e dei committenti.

³ Gli uffici locali devono parimente vigilare affinché nessun distillatoio sia acquistato, messo in opera, trasportato da un luogo all'altro, trasferito a una terza persona, nè sostituito o modificato, senza il permesso della Regia. Essi sono tenuti a cooperare per la riduzione del numero dei distillatoio e ad annunciare alla Regia gli impianti di distillazione esistenti che possono essere riscattati.

IV. Controllo delle distillerie professionali

Art. 8

La Regia incarica gli uffici locali del controllo dei distillatori e dei committenti professionali, trasmettendo loro, a tale fine, le istruzioni necessarie. Gli uffici hanno, in ogni momento, libero accesso ai locali di commercio, di deposito e d'esercizio. Essi sono autorizzati ad esaminare i registri tenuti per la Regia e ad esigere le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo.

V. Vigilanza sulle distillerie domestiche e sui loro committenti

Art. 9

¹ Gli uffici locali esercitano, conformemente alle istruzioni della Regia, la vigilanza sulle distillerie e sui committenti domestici della loro circoscrizione.

² Gli uffici locali hanno libero accesso ai depositi delle materie prime e delle acquaviti come anche agli impianti di fermentazione e di distillazione. Essi sono autorizzati ad esigere la presentazione dei registri attenenti all'attività della distilleria e all'impiego dell'acquavite prodotta, a farsi mostrare le scorte e a domandare i chiarimenti necessari.

VI. Vigilanza sulla consegna e l'imposizione

Art. 10

¹ Gli uffici locali devono vigilare affinché tutta l'acquavite di frutta a granelli sia effettivamente consegnata, eccetto il quantitativo, esente d'imposta, per il fabbisogno

proprio degli esercenti di distillerie domestiche e dei committenti loro equiparati come anche delle quantità che possono vendere liberamente.

² Gli uffici locali devono assicurarsi che tutte le acquaviti di frutta a granelli e di specialità, soggette all'imposta, siano dichiarate per l'imposizione e che la notificazione e il pagamento della tassa di monopolio per le materie prime importate avvengano innanzi la distillazione.

VII. Vigilanza sugli acquisti effettuati da osti e commercianti al minuto

Art. 11

¹ Gli uffici locali devono riscontrare, conformemente alle istruzioni della Regia, le registrazioni eseguite dai detentori di patenti per il commercio al minuto o lo spaccio. Essi sono autorizzati a domandare la presentazione dei quaderni di controllo delle entrate di bevande distillate e gli schiarimenti necessari.

² Gli uffici annunciano via via le modificazioni riscontrate presso i detentori di queste patenti come anche ogni chiusura od apertura d'esercizio.

VIII. Altre attribuzioni

Art. 12

La Regia può assegnare agli uffici locali altri compiti.

IX. Procedimento applicabile alla scoperta di contravvenzioni e di abusi

Art. 13

¹ L'ufficio locale, ove accerti fatti che inducano a supporre una infrazione ai disposti vigenti o costituiscano un abuso, deve informare immediatamente la Regia o l'ispettore di circondario. Se occorre conservare i mezzi di prova, esso deve prendere i provvedimenti necessari ed informarne subito la Regia.

² Le dichiarazioni attenenti ai fatti devono essere consegnate in un processo verbale. In casi urgenti, vanno sequestrati gli impianti, le materie prime, i prodotti della distillazione ed altri mezzi di prova nonchè prelevati dei campioni. Ove occorra, devono essere osservate le disposizioni degli articoli 104 e 105 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle bevande distillate e di quella sulla concessione delle distillerie domestiche, del 6 aprile 1962¹⁾.

³ D'ogni operazione dev'essere steso processo verbale.

¹⁾ RS 680.11. Ora: O della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche.

C. Retribuzione e indennità

I. Retribuzione

Art. 14

¹ I titolari degli uffici locali ricevono un'indennità annua fissa. Dei supplementi possono essere accordati nelle regioni di montagna e nelle regioni caratterizzate da difficili condizioni di viabilità e dall'isolamento degli esercizi sottoposti a sorveglianza.

² Indennità speciali sono assegnate ai titolari che partecipano alla classificazione dei produttori d'acquavite, alla presa in consegna dell'acquavite, alla tassazione fiscale e all'acquisto di distillatoi; esse sono concesse, inoltre, per la consegna, il ritiro e il riscontro di carte e quaderni di controllo, come anche per altri accertamenti lavori e compiti.

³ Ogni indennità è stabilita dalla Regia, tenuto conto del tempo impiegato nella vigilanza e delle esigenze della medesima. Esse costituiscono una retribuzione per le prestazioni e le spese di trasporto entro la circoscrizione.

⁴ Il sostituto va indennizzato dal titolare secondo il lavoro svolto e conformemente agli stessi principi.

II. Altre indennità

Art. 15

L'indennità per le assemblee e i corsi d'istruzione è stabilita caso per caso.

III. Pagamento

Art. 16

Le indennità, di cui all'articolo 14, sono pagate alla fine dell'esercizio e conformemente ai documenti presentati dagli uffici locali. In casi particolari, possono essere versati acconti durante l'esercizio.

D. Altre disposizioni

I. Disposizioni amministrative

Art. 17

¹ Il titolare dell'ufficio locale e il sostituto beneficiano della franchigia di porto, unicamente per le comunicazioni di servizio. Gli invii devono essere consegnati a un ufficio postale della circoscrizione pertinente e provvisti della menzione «ufficiale-affrancato in blocco» come anche dell'indirizzo dell'ufficio locale mittente. A presentazione dei conti, vanno rimborsate, alla fine del periodo di distillazione, le spese di telefono e le pubblicazioni.

² Il materiale d'ufficio dev'essere chiesto alla Regia.

II. Entrata in vigore**Art. 18**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1965. A questa data è abrogato l'omonimo regolamento del 19 dicembre 1932¹⁾.

¹⁾ [CS 6 969]